

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 32

del 18/05/2017

Oggetto: Convenzione tra l'Agenzia Regionale di Sanità e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per collaborazione nel campo della epidemiologia, della qualità dei servizi e più in generale dell'area sanitaria – Adozione schema.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell'8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Considerato che l'ARS è ente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica la qualità dei servizi sanitari;

Richiamato l'art. 82 *novies decies*, della sopra citata legge 40/2005, nel quale si prevede che le strutture tecnico-scientifiche dell'ARS collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, le aziende sanitarie, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;

Richiamato l'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm. che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere accordi quando le attività oggetto di cooperazione siano adempimento delle attività istituzionali proprie degli enti stessi;

Valutato che l'Agenzia Regionale di Sanità, per finalità istitutiva, concorre a promuovere la crescita qualitativa del sistema sanitario e dei suoi operatori, anche attraverso la divulgazione e condivisione delle proprie conoscenze e dei risultati della sua ricerca, incentivando opportune forme di integrazione e collaborazione con altri enti e/o soggetti aventi finalità similari alla propria;

Esaminato lo schema di convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla definizione di un rapporto stabile di collaborazione nelle materie di propria competenza e di reciproco interesse con particolare riferimento allo sviluppo di progetti specifici, pertinenti al proprio mandato e riguardanti eventuali progetti regionali, nazionali ed internazionali, di interesse comune;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla sottoscrizione di una specifica convenzione quadro fra l'ARS e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese cui potranno fare seguito specifici progetti di lavoro che, realizzati all'interno di un programma comune concordato tra le parti, verranno dettagliati in appositi accordi di collaborazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di approvare, con le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione fra l'ARS e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, per la collaborazione nel campo della epidemiologia, della qualità dei servizi e più in generale dell'area sanitaria;

1. di dare atto che nell'ambito della collaborazione oggetto della convenzione di cui al punto precedente, potranno essere sottoscritti appositi accordi di collaborazione su specifici progetti di lavoro che, realizzati all'interno di un programma comune concordato tra le parti, dovranno contenere le modalità di svolgimento dei progetti, la tempistica e le modalità operative, rappresentando vincolo organizzativo e finanziario per i soggetti firmatari;
2. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
VANNUCCI ANDREA
(firmato digitalmente*)

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993."

CONVENZIONE TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE PER COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA EPIDEMIOLOGIA, DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E PIÙ IN GENERALE DELL'AREA SANITARIA

L'Agenzia Regionale di Sanità, di seguito denominata anche **“Agenzia e/o ARS”** (Cod. Fisc./P.I. 04992010480), rappresentata in questo atto dal Dott. Andrea Vannucci, in qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente, nato a Firenze il 06/02/1952 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in Firenze, Via Pietro Dazzi, 1 a Firenze

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di seguito denominata anche **“Azienda”**, (C.F./P.I. 00388300527), rappresentata in questo atto dal Dott. Pierluigi Tosi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda, nato a Firenze il 02/12/1949 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Siena – 53100 Strada delle Scotte, 14

PREMESSO CHE:

- l'Agenzia è un ente di consulenza della Regione che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica la qualità dei servizi sanitari;
- l'Agenzia ha istituito, nell'ambito dell'organizzazione individuata dalla l.r. n. 40/2005 e ss.mm.ii., gli Osservatori di Epidemiologia e per la Qualità e l'Equità;
- gli Osservatori dell'Agenzia, per dettato legislativo e per i compiti ad essi affidati dalla normativa regionale, svolgono la propria attività avendo come scenario operativo l'intera Regione Toscana e, sotto certi aspetti, anche quello nazionale e internazionale, ed in tale ottica dovranno necessariamente fare riferimento anche alle iniziative, lavori e progetti esistenti ed avviati dalle Aziende Sanitarie, dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie e dalle Università;
- per la realizzazione di obiettivi pertinenti al proprio mandato e riguardanti eventuali progetti regionali, nazionali ed internazionali, l'Agenzia, anche tramite i suoi Osservatori, considera di particolare rilevanza il collegamento con le iniziative di ricerca delle Università e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie in tale ambito.
- l'Agenzia ha già stipulato con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Toscana accordi finalizzati ad una collaborazione nel campo della epidemiologia, della qualità dei servizi e più in generale dell'area sanitaria;
- l'Azienda agisce secondo il proprio mandato che consiste nel mantenimento e nel miglioramento della salute della popolazione del territorio di riferimento:
- come parte integrante della realizzazione del proprio mandato, l'Azienda e l'Agenzia hanno interesse a collaborare sui temi di epidemiologia e qualità e sicurezza dei servizi sanitari;

- l'Azienda e l'ARS hanno entrambe interesse a definire un rapporto stabile di collaborazione nelle materie di propria competenza e di reciproco interesse attraverso un nuovo quadro da cui potranno discendere specifici accordi fra l'Agenzia e l'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo generale della presente convenzione è la definizione di un rapporto stabile di collaborazione tra l'Agenzia Regionale di Sanità e l'Azienda nelle materie di propria competenza e di reciproco interesse al fine di integrare le competenze scientifiche e professionali e specialistiche, nonché le strutture di supporto amministrativo, relative ai temi di volta in volta individuati. A tale scopo l'Agenzia e l'Azienda s'impegnano reciprocamente a contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi e dei propri fini istituzionali attraverso lo sviluppo di progetti specifici, pertinenti al proprio mandato e riguardanti eventuali progetti regionali, nazionali ed internazionali, di interesse comune.

Articolo 2

I singoli progetti di cui al punto precedente, inseriti all'interno di un programma comune concordato tra le parti, verranno dettagliati in appositi accordi di collaborazione sottoscritti per l'Azienda dal Direttore Generale e per l'ARS dal Coordinatore dell'Osservatorio di riferimento.

Detti accordi, che rappresentano vincolo organizzativo e finanziario per i soggetti firmatari della presente convenzione, dovranno contenere le modalità di svolgimento dei progetti, la tempistica, le modalità operative.

Articolo 3

Le parti s'impegnano a procedere periodicamente a verifiche sul raggiungimento degli scopi per i quali sono sottoscritti gli accordi di collaborazione di cui all'art. 2, apportandovi le modifiche ritenute necessarie sia in termini organizzativi e tecnici, sia in termini di costi e collaborazioni professionali, senza che ciò comporti rettifiche alla presente convenzione.

Articolo 4

Tutti i dati di cui gli Enti contraenti entreranno in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente atto dovranno essere considerati riservati ed ai medesimi compete, nel momento in cui questi si trovano nella loro disponibilità, provvedere al loro trattamento in conformità alle previsioni del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Le Parti, nel rispetto della vigente normativa anticorruzione, conflitto di interessi e trasparenza si impegnano a prevedere nei singoli accordi di cui all'art.2) che i professionisti impegnati nelle specifiche attività:

- si astengano dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n.62 del 16.04.2013;
- rispettino le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dei Piani Aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (legge n.190/2012 e D.Lgs.n.33 /2013 e s.m.i.) nonché dei Codici di comportamento delle Aziende parti dell'accordo;
- siano soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 6

Il presente atto, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 1 del D.P.R. 131/86 e dell'art. 4 della tariffa – Parte II - annessa al medesimo decreto, a cura e spese della parte

richiedente. Le spese di bollo sono ripartite in parti uguali tra gli Enti contraenti. L'Azienda assolverà il bollo, per la propria parte, in maniera virtuale, a seguito dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena – n. 2467/2000 ed integrazione del 16/08/2016.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di anni tre (3), rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno due (2) mesi prima della scadenza; la stessa non rappresenta ostacolo od impedimento allo svolgimento di autonome attività e/o accordi che sia l'ARS sia l'Azienda dovessero intraprendere con altri soggetti e/o a precedenti specifiche convenzioni sottoscritte fra l'Agenzia e l'Azienda.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Agenzia Regionale di Sanità
il Direttore
*Dott. Andrea Vannucci**

p. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
il Direttore Generale
*Dott. Pierluigi Tosi**

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.